

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2968-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di EUROPOL, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro di grazia e giustizia  
e col Ministro delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1997

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo relativo ai privilegi ed alle immunità di EUROPOL discende dalla Convenzione con cui si è voluto dar vita a questo organismo sovranazionale che dovrebbe permettere una più efficace cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, prevedendo l'istituzione di un ufficio europeo di polizia ai fini della prevenzione e della lotta contro la criminalità internazionale.

La Convenzione EUROPOL è già stata ratificata dall'Italia ma alla sua entrata in vigore manca ancora la ratifica degli strumenti aggiuntivi, come questo Protocollo che disciplina il sistema di tutela degli organi e dei membri di EUROPOL. Esso è redatto sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea e ricalca il sistema di immunità necessarie per lo svolgimento di compiti istituzionali di organismi internazionali comparabili. In particolare, sono stabilite l'invulnerabilità degli archivi, l'immu-

nità giurisdizionale per la responsabilità rispetto all'illecito trattamento dei dati, l'immunità da perquisizioni, confisca e altre forme di violazione; sono previste esenzioni fiscali e discipline *ad hoc* in materia di corrispondenza nonché di trasferimenti, in analogia ai privilegi diplomatici. Ovviamente tutta la serie di disposizioni riguardano solo il direttore, i vice e gli agenti dell'EUROPOL, con esclusione del personale assunto localmente: si segnala, in particolare, che una serie di garanzie sono previste per il corretto uso delle immunità, tra cui una deroga nel caso di azioni civili derivanti da incidenti stradali come pure nel caso di impedimento procedurale di risoluzioni giudiziarie di altre controversie.

Allo scopo di non ritardare ulteriormente l'operatività di tutto il sistema di EUROPOL si raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: MAGGIORE)

26 maggio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge**

(Estensore: FERRANTE)

26 maggio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, redatto sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.